

CONVENZIONE
TRA I COMUNI DI CODIGORO (FE) E GORO (FE)
PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA
DELLA SEGRETERIA COMUNALE

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, tra il
Comune di _____ C.F. _____ (classe _____)
legalmente rappresentato dal Sindaco _____ ed il Comune di
_____ C.F. _____ (classe _____) legalmente
rappresentato dal Sindaco _____,

PREMESSO

che l'Amministrazione comunale di CODIGORO (FE) con delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, e l'Amministrazione comunale di GORO (FE) con delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. ii e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 4.12.1997,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO E FINE

I Comuni di CODIGORO (FE) (Classe 1B) e di GORO (FE), (Classe III) della provincia di Ferrara, stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale per svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di CODIGORO (FE), assume la veste di Ente capo convenzione. In applicazione della vigente disciplina, la segreteria convenzionata tra i Comuni di Codigoro e Goro è classificata come segreteria di classe 1B.

Al Sindaco dell'Ente capo convenzione compete:

- La nomina, la revoca e la sostituzione del segretario generale, ai sensi dell'art. 99 del D. Lgs. n. 267/2000, previa intesa con il Sindaco del Comune di Goro; in merito alla procedura di nomina del segretario titolare saranno utilizzate le disposizioni indicate nelle deliberazioni n. 150/1999 e n. 113/2001 adottate dal Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali.
- La concessione di congedi, permessi, aspettative e, in generale, l'adozione di provvedimenti inerenti alla gestione del rapporto di lavoro del segretario, previa intesa con il Sindaco del Comune di GORO cui vanno comunicati i singoli atti adottati.

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIoglimento ANTICIPATO

La costituzione della sede convenzionata inizia dalla data di assunzione in servizio del segretario incaricato ed è da intendersi valida fino al 31/12/2027. È previsto il recesso unilaterale con preavviso di 30 (trenta) giorni, previa deliberazione adottata dal Consiglio comunale da trasmettere all'altro Comune con raccomandata A/R o P.E.C e contestualmente all'Albo dei Segretari Comunali.

È previsto, altresì, lo scioglimento consensuale in qualunque momento per coincidente volontà dei Comuni convenzionati, previa deliberazione consiliare. In tal caso lo scioglimento avrà luogo dalla data stabilita in accordo tra gli stessi o, qualora non indicato, dalla data successiva del provvedimento di presa d'atto da parte dell'Albo dei Segretari Com.li e Prov.li.

ART. 4 - NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Il provvedimento di nomina del Segretario comunale titolare è di competenza del Sindaco del Comune di CODIGORO, sede della convenzione, che provvede, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm. ii, in accordo con il Sindaco del Comune di GORO. Quest'ultimo è tenuto a trasmettere il relativo parere favorevole al Sindaco procedente entro 7 (sette) giorni dalla richiesta. Decorso il suddetto termine, il Sindaco competente procede all'individuazione del Segretario senza l'acquisizione del parere.

ART. 5 – REVOCA DEL SEGRETARIO

La revoca è di competenza del Sindaco del Comune di CODIGORO sede della convenzione. Qualora la violazione dei doveri d'ufficio avvenga nell'altro Comune convenzionato, gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5, del DPR 465/97, con esclusione del provvedimento di revoca, sono attuati, comunque, nel Comune in cui è stata commessa la violazione stessa. La deliberazione della Giunta comunale con la quale viene proposta la revoca del Segretario viene trasmessa, entro 30 (trenta) giorni al Sindaco del Comune sede convenzione, affinché adotti provvedimento motivato di revoca o di diniego. Si osservano in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi del Ministero dell'Interno - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

ART. 6 - ORARIO DI LAVORO – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO

L'orario di servizio viene ripartito in misura proporzionale alla ripartizione degli oneri finanziari tra i Comuni convenzionati. I Sindaci dei due Comuni e il Segretario comunale, ai sensi dell'art. 13 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria del 16.07.2024, stabiliranno i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.

ART. 7 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Spetta al Segretario comunale, oltre alla normale retribuzione, ai sensi dell'art. 63 del C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 16 luglio 2024, una retribuzione mensile

aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva di cui all'art. 56 comma 1 lettere da a) a d) in godimento.

Al segretario comunale spettano il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi dall'una all'altra amministrazione convenzionata in conformità a quanto stabilito nel decreto del Presidente dell'Unità di Missione prot. n. 25402 del 17 maggio 2011 e dall'art. 63 comma 2 del C.C.N.L. dei Segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 16 luglio 2024. Tale rimborso spese spetterà al Segretario comunale solo nell'ipotesi in cui nella stessa giornata il Segretario comunale presti servizio in entrambi le sedi.

Spetta al Sindaco del Comune capo convenzione, sentito il Sindaco del Comune di GORO, graduare la misura dell'indennità di posizione secondo i limiti minimi e massimi stabiliti dall'art. 60 C.C.N.L. dei Segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 16 luglio 2024.

L'indennità di risultato spettante al Segretario comunale ai sensi dall'art. 61 del C.C.N.L. di categoria del 16 luglio 2024, è attribuita dal Sindaco del Comune capo convenzione, sentito il Sindaco del Comune di GORO.

Il Comune di CODIGORO, sede della convenzione, assume l'onere di anticipare tutte le retribuzioni spettanti al Segretario titolare nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di quanto altro attiene al servizio convenzionato. Nel caso di missioni svolte nell'interesse di un solo comune il rimborso sarà corrisposto dall'Ente interessato.

ART. 8 - ONERI FINANZIARI

Tutte le spese concernenti l'ufficio di segreteria, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo Comune, come quelle previste dall'art. 7 - saranno ripartite come segue:

- a) 75% a carico del Comune di CODIGORO;
- b) 25% a carico del Comune di GORO;

Ogni trimestre il Comune di CODIGORO comunicherà al Comune di GORO il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel trimestre precedente. Il Comune di GORO provvederà al rimborso del saldo della quota a suo carico entro i trenta giorni successivi. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

ART. 9 – OBBLIGHI E GARANZIE

I Comuni convenzionati con il presente atto si impegnano ad una corretta gestione del servizio di segreteria ed a mantenere i rapporti di lealtà e di reciproca collaborazione per l'ottimizzazione della funzione del Segretario comunale titolare della convenzione.

ART. 10 – COMUNICAZIONE ALL'ALBO SEGRETARI

La presente convenzione, unitamente alle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, divenute esecutive, verrà a trasmessa, a cura del Comune capo convenzione, al Ministero dell'Interno, Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali ed alla Prefettura U.T.G. di Bologna, Albo dei Segretari comunali e provinciali, Sezione regionale EMILIA ROMAGNA.

ART. 11 – SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO

In caso di assenza o impedimento del segretario titolare, nonché in caso di vacanza della sede di segreteria convenzionata, il Sindaco dell'Ente capo convenzione potrà richiedere all'Albo regionale competente la relativa sostituzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 97, comma 5, del D.Lgs.n.267/2000.

Ai sensi dell'art. 97, comma 5 del D.Lgs 267/2000, per la sostituzione in caso di impedimento/assenza del segretario generale provvederà per ciascun comune il proprio vicesegretario. In assenza di uno o entrambi i vicesegretari dovrà provvedere per l'intera sede convenzionata, un unico segretario comunale supplente o reggente.

ART.12 - MODIFICHE ALLA CONVEZIONE – RINVIO A NORME

Qualsiasi modifica alla presente convezione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di CODIGORO

Comune di GORO